

***LA TUTELA DEGLI ANIMALI DA
COMPAGNIA: ATTIVITÀ DI CONTROLLO E
PROVVEDIMENTI NEGLI INTERVENTI SU
SEGNALAZIONE***

**L.R. N. 5/2005 in materia di tutela degli
animali da compagnia:
art. 3 (obblighi del detentore)
art. 5 (attività di allevamento)**

dott. Andrea Poli

Ferrara, 9 ottobre 2009

Legge regionale 17.02.05, n. 5 “Norme a tutela del benessere animale”

Applica, con qualche modifica, quanto previsto
dalla:

Conferenza Stato Regioni 6 febbraio
2003

Accordo in materia di benessere degli
animali da compagnia e pet therapy

Ferrara, 9 ottobre 2009

Legge regionale 17.02.05, n. 5

“Norme a tutela del benessere animale”

Finalità

- La regione E-R interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali.
- Disciplina in particolare le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense, il controllo delle popolazioni di sinantropi.

Legge regionale 17.02.05, n. 5

Art. 2 – Definizione di animale da compagnia

- 1. Ai fini della presente legge, per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.
- 2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:
 - a) gli animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, nonché gli animali impiegati nella pubblicità;
 - b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche (omissis), fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.

Legge regionale 17.02.05, n. 5

Art. 3 – Responsabilità e doveri generali del detentore

- 1. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo **é responsabile della sua salute e del suo benessere** e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.

Legge regionale 17.02.05, n. 5

Art. 3 – Responsabilità e doveri generali del detentore

- 2. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:
 - a) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - e) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Regolamento sulla tutela degli animali del Comune di Ferrara

Art. 21 - Attività motoria e rapporti sociali

- 1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
- 2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale frequenza potrà essere ridotta in presenza di proprietari in condizioni di handicap documentato.
- 3. I cani custoditi in box o recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 23.
- 4. Durante le uscite giornaliere, il proprietario/possessore, dovrà evitare di sottoporre il cane a sforzi eccessivi e prolungati specie se la passeggiata avviene con l'ausilio dei mezzi di locomozione. Al fine di tutelare il cane da sforzi eccessivi e prolungati, non si dovrà forzare l'andatura o costringerlo a correre, impedendo all'animale di espletare le proprie esigenze fisiologiche e comportamentali, inibendo così il suo stato di benessere.
- 5. Ai cani detenuti in luoghi isolati o presso case disabitate deve essere comunque assicurato un rapporto quotidiano con il proprietario o altra persona da lui incaricata.
- 6. Ove sia custodito almeno un cane, è fatto obbligo a chiunque detenga l'animale a qualsiasi titolo, di segnalarne la presenza attraverso appositi cartelli ben visibili e collocati al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

Ferrara, 9 ottobre 2009

Regolamento sulla tutela degli animali del Comune di Ferrara

Art. 22 - Detenzione dei cani

- 1. I cani di proprietà/possesso che circolano nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, devono essere condotti al guinzaglio o con museruola. I soggetti appartenenti alle razze potenzialmente pericolose o di indole aggressiva devono essere condotti con entrambi i dispositivi.
- 2. Nelle aree appositamente attrezzate (aree di sgambamento libero) i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e/o detentore. I cani di indole aggressiva vanno comunque condotti con guinzaglio e museruola.
- 3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da impedire eventuali aggressioni a soggetti esterni alla proprietà e non consentire agli animali di uscire sul luogo pubblico. L'obbligo del guinzaglio e della museruola viene meno quando trattasi di cani usati e utilizzati per la caccia, quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine o dalle Forze Armate, oltre che per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.

Ferrara, 9 ottobre 2009

Regolamento sulla tutela degli animali del Comune di Ferrara

- 4. Temporanei esoneri possono essere concessi dall'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione, che dovrà essere esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e/o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
- 5. E' vietato l'uso di collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici;
- 6. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà in ogni caso sempre permettere al cane di raggiungere il riparo nonché le ciotole dell'acqua e del cibo.

Regolamento sulla tutela degli animali del Comune di Ferrara

Art. 23 – Caratteristiche e dimensioni dei recinti

- 1. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione degli animali e a soddisfare le esigenze psico-fisiche degli stessi.
- 2. Per i cani custoditi in recinto (senza possibilità di accedere ad un'area di sgambamento aggiuntiva) la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti, con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 10.
- 3. Per i cani custoditi in box (con area di sgambamento aggiuntiva) la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane (di cui il 30% chiuso o coperto). Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 7.
- 4. L'altezza e le caratteristiche costruttive del recinto o box devono essere tali da impedire la fuga del cane e garantire la tutela di terzi da eventuali aggressioni. I recinti e i box devono essere valutati in relazione alla tipologia del cane custodito (taglia, attitudine, età, ecc.) e, per cani di grande taglia o di difficile contenimento, devono avere un'altezza di almeno mt. 2 (due) ancorati a terra su un cordolo di cemento e con eventuale recinzione aggiuntiva di almeno cm. 30, inclinata verso l'interno di 45°, per impedire lo scavalco.

Ferrara, 9 ottobre 2009

Regolamento sulla tutela degli animali del Comune di Ferrara

- 5. I box e i recinti devono essere parzialmente ombreggiati, avere un'inclinazione per il drenaggio ed una pavimentazione, almeno in parte, in materiale non assorbibile (es. piastrelle, cemento) antisdrucchiolo; non devono esservi ristagni di acqua, le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente.
- 6. I box e i recinti devono essere dotati di cucce da collocare nella parte più coperta e riparata; dovranno essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, adeguate alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentate e con il tetto impermeabilizzato. Dovranno essere rialzate da terra e collocate sotto un'adeguata tettoia idonea a proteggere gli animali dalle intemperie invernali e dalle calure estive.
- 7. I cani custoditi nei box e nei recinti non dovranno mai essere mantenuti ad una continua esposizione solare, ovvero in ambienti che possono risultare nocivi per la loro salute e devono essere protetti da illuminazione forzata e da eccessivi rumori.
- 8. Ai proprietari dei cani che non ottemperano alle norme del presente articolo oltre alla contestazione di eventuali illeciti, il Servizio Veterinario dell'A.USL, impartirà le prescrizioni di adeguamento disponendo tempi di esecuzione brevi al fine di garantire un rapido raggiungimento delle condizioni di una corretta detenzione finalizzata al benessere degli animali.

Ferrara, 9 ottobre 2009

Legge regionale 17.02.05, n. 5

Art. 5 - Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia

- 1. Per strutture connesse al commercio di animali da compagnia si intendono le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.
- 2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.

Legge regionale 17.02.05, n. 5

Art. 5 - Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia

- 3. Il Comune autorizza l'apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici.

L'autorizzazione deve esplicitamente indicare:

- la tipologia dell'attività svolta,
- le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata,
- il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4.

D.G.R. n. 394/2006: Norme tecniche di attuazione dalla L.R. n. 5/2005

Obblighi del commerciante, dell'allevatore, del responsabile della pensione di animali da compagnia

- adottare misure adeguate per garantire il benessere psicofisico dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, mutilazioni, sofferenze o lesioni;
- allevare e custodire gli animali appartenenti alle categorie di seguito elencate nel rispetto dei requisiti minimi enunciati;
- allevare e custodire comunque animali da compagnia nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

D.G.R. n. 394/2006: Norme tecniche di attuazione dalla L.R. n. 5/2005

Personale

- Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti, in possesso di adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.
- La persona responsabile dell'assistenza degli animali deve essere in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione professionale, riconosciuti dalle Province.

D.G.R. n. 394/2006: Norme tecniche di attuazione dalla L.R. n. 5/2005

Controllo

- Il commerciante, l'allevatore, il proprietario della pensione di animali da compagnia ispeziona e accudisce gli animali almeno una volta al giorno.
- Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.
- Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca, deve essere consultato un medico veterinario.
- Gli animali malati o feriti devono essere spostati in apposite strutture per l'isolamento e/o la cura.

D.G.R. n. 394/2006: Norme tecniche di attuazione dalla L.R. n. 5/2005

Registrazione

- Il commerciante, l'allevatore, il proprietario della pensione di animali da compagnia tiene un registro degli interventi sanitari effettuati (è sufficiente tenere le ricette), controfirmati dal medico veterinario Responsabile o di Riferimento della struttura .
Variazioni improvvise e rilevanti del tasso di morbilità e mortalità devono essere segnalate tempestivamente dal proprietario o detentore al Servizio Veterinario competente che disporrà per gli eventuali provvedimenti previsti dalla normativa.

D.G.R. n. 394/2006: Norme tecniche di attuazione dalla L.R. n. 5/2005

Libertà di movimento

- La libertà di movimento propria di un animale, in funzione anche della specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, **non deve essere limitata** in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Le modalità di custodia devono inoltre prevedere **elementi di arricchimento ambientale** nel rispetto delle esigenze etologiche proprie delle singole specie.

Ferrara, 9 ottobre 2009

D.G.R. n. 394/2006: Norme tecniche di attuazione dalla L.R. n. 5/2005

Procedimenti di allevamento e detenzione

- Le condizioni di allevamento e di detenzione degli animali devono sempre rispettare le esigenze fisiologiche, etologiche e morfologiche proprie dei singoli soggetti e della specie di appartenenza, avvalendosi anche della consulenza del Medico Veterinario di Riferimento o Responsabile della struttura.
- In assenza di criteri stabiliti, l'allevamento e la detenzione di talune specie animali potranno avvenire in base all'esperienza acquisita e alle risultanze scientifiche.
- In ogni caso, sono vietati l'allevamento e la detenzione di animali o di tutta la specie di appartenenza per i quali non può essere garantito il rispetto della salute e del benessere, soprattutto se in assenza di precedenti esperienze o di riferimenti scientifici favorevoli sull'argomento.
- Non si devono detenere od allevare in condizioni di vicinanza o promiscuità specie animali o singoli soggetti fra loro incompatibili (ad esempio prede/predatore).

Ferrara, 9 ottobre 2009

D.G.R. n. 394/2006: Norme tecniche di attuazione dalla L.R. n. 5/2005

Assistenza veterinaria

- Allevamenti a fini di lucro, attività di importazione e scambi comunitari e pensioni devono avere un rapporto formalizzato (= sottoscritto) con un veterinario.
- Altri commercianti e centri di addestramento devono avere un veterinario di riferimento.

D.G.R. n. 394/2006: Norme tecniche di attuazione dalla L.R. n. 5/2005 Allevamento di cani e gatti.

- Come previsto dall'Art. 5, per allevamento di cani e gatti si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno.
- Se l'attività viene svolta a fini economici i detentori devono essere autorizzati ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della Legge Regionale del 17 febbraio 2005, n. 5.
- I proprietari di allevamenti amatoriali, non a fini di lucro, saranno comunque oggetto di vigilanza da parte del Servizio Veterinario dell'AUSL territorialmente competente.

Non è specificato cosa si intenda per allevamento a fini economici

Conferenza Stato Regioni 6 febbraio 2003

Definizione di “allevamento di cani e gatti per attività commerciali”:

La detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno

PROPOSTA

Nei casi di allevamenti amatoriali o comunque dove non è chiara la finalità economica



registrarli a norma della Circolare Regionale n. 11 del 15/05/2001, applicativa del D.Lgs. n. 336/99, ribadita dalla Circ. Reg. n. 19 del 01/12/2004, che riguarda la L.R. n. 27/2000

Ferrara, 9 ottobre 2009

**D.G.R. n. 394/2006: Norme tecniche di attuazione
dalla L.R. n. 5/2005
Allevamento di cani e gatti.**

In ogni caso, che l'allevamento sia o non
sia a fini economici,

**DEVE SEMPRE RISPETTARE
QUANTO PREVISTO
DALLA D.G.R. N. 394/2006**

Ferrara, 9 ottobre 2009

Modalità di detenzione di alcune specie: Cani (*Canis familiaris*)

- Gli allevatori devono prevedere idonei programmi di sgambamento e socializzazione (l'identificazione di apposite aree recintate dove liberare i cani è parte vincolante dell'autorizzazione).
- è opportuno prevedere arricchimenti ambientali
- i cuccioli non devono essere separati dalla madre prima dei due mesi di vita.
- per gli aspetti relativi alla identificazione e registrazione vedi Legge Regionale 27/2000 e successive integrazioni.

Modalità di detenzione di alcune specie: Cani (*Canis familiaris*)

- Dimensioni dei box per cani e degli annessi recinti

Peso del cane in Kg.	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq.	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		fino a 3 cani: mq. (per ciascun cane)	oltre 3 cani: mq. (per ciascun cane)
meno di 10	1,0	1,5	1,0
da 11 a 30	1,5	2,0	1,5
da 30 a 40	2,0	2,5	2,0
più di 40	2,5	3,0	2,5

- Gamma ottimale di temperatura in locali chiusi: C° 15-21

GRAZIE PER L' (EVENTUALE)
ATTENZIONE

Ferrara, 9 ottobre 2009